

	Valori che avevano inizialmente aderito al percorso delle primarie,	
	non partecipavano al prosieguo delle operazioni non intendendo il	
	loro candidato sottoporsi alle primarie.	
	La Federazione della Sinistra, Alleanza per l'Italia, La Buona Poli-	
	tica ed il Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, invece, sottoscrivevano, in data	
	19.09.2011, il regolamento delle primarie di coalizione (prodotto in	
	atti) per l'individuazione del candidato sindaco del centro sinistra.	
	Su espressa richiesta della segreteria provinciale BAT, veniva e-	
	sclusa la candidatura del dott. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxo espressa da	
	altro movimento civico denominato Lista Azzurra.	
	Le primarie venivano regolarmente celebrate in data 16.10.2011,	
	partecipavano n.2.440 elettori che eleggevano il candidato Avv.	
	xxxxxxxx xxxxxxxxe con n.2.047 preferenze, mentre il candidato	
	dott. xxxxxxx xxxxxxx otteneva n.198 preferenze ed, infine, l'avv.	
	xxxxxxxx xxxxxx otteneva n.179 preferenze (schede nulle n.16).	
	Pertanto il candidato del centro sinistra espresso dalle primarie	
	nella città di Trani risultava essere l'avv. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, e-	
	spressione del Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, in virtù di quanto previsto	
	dall'art.20 dello Statuto Nazionale del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	Si definiva, quindi, la coalizione di centro sinistra a sostegno del	
	candidato sindaco vincitore delle primarie, formata dal Xxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxx, dalla Federazione della Sinistra, da Alleanza per	
	l'Italia, da La Buona Politica, da Moderati e Popolari e dalle liste	
	civiche Patto per Trani, Nuova Intesa, Uniti per Trani e Futuro	
	Rosa. Un insieme di partiti e movimenti politici dell'area moderata	

	e progressista del centro sinistra cui successivamente aderiva il	
	Partito Repubblicano Italiano.	
	Subito dopo le elezioni primarie, il Circolo di Trani del Xxxxxxx	
	xxxxxxxxxxx dava inizio alla campagna elettorale, intraprendeva	
	ogni conseguente attività mediatica e di marketing, illustrava i	
	contenuti del programma politico nei forum tematici con i cittadini	
	e nei programmi televisivi, inaugurava l'apertura del comitato elet-	
	torale del candidato sindaco avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in Trani alla	
	Piazza XX Settembre.	
	Dopo cinque mesi di campagna elettorale e adesione al progetto	
	della coalizione di centro sinistra, in data 20 marzo 2012 il segreta-	
	rio provinciale xx del Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	inviava al Coordinatore del Circolo di Trani XXXXXXXX Xxxxxxx, ai	
	componenti della Garanzia Provinciale xxxxxx, al segretario regio-	
	nale del XX ed agli iscritti al XX la comunicazione del commissa-	
	riamento del Circolo di Trani.	
	La motivazione del commissariamento si fondava <i>“sulla urgenza di</i>	
	<i>garantire la partecipazione del XX alla coalizione di centro sinistra</i>	
	<i>e dei moderati a sostegno di XXX XXXXXXXXXXXX e di approntare</i>	
	<i>una lista forte e competitiva partendo dalle disponibilità a candi-</i>	
	<i>darsi di personalità del XX, più volte offerte nel corso delle riunioni</i>	
	<i>svolte alla presenza di responsabili regionali dell'organizzazione</i>	
	<i>degli Enti Locali”.</i>	
	Il Circolo di Trani del Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx era già in una coalizio-	
	ne di centro sinistra e moderati a sostegno però di altro candidato	

	<p>sindaco espressione del Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx e delle primarie di co-</p>	
	<p>alizione e si vedeva stravolgere da organo incompetente la linea po-</p>	
	<p>litica intrapresa a norma dello statuto, dal Coordinatore cittadino,</p>	
	<p>unico responsabile della articolazione territoriale del partito.</p>	
	<p>La decisione, al di là delle opinabili quanto irrilevanti motivazioni</p>	
	<p>di carattere politico in questa sede, incide sui diritti soggettivi del</p>	
	<p>Coordinatore del Circolo di Trani del Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sig.</p>	
	<p>XXXXXXXX Xxxxxxx, organo del partito e tesserato, che è stato pra-</p>	
	<p>ticamente esautorato dalla funzione con un provvedimento di</p>	
	<p>commissariamento contrario alle norme statutarie ed emanato da</p>	
	<p>organo incompetente, a pochi giorni dalla scadenza del termine per</p>	
	<p>il deposito delle liste e dei simboli per le elezioni amministrative</p>	
	<p>previsto per <u>il 03.04.2012 alle ore 12.00</u>, senza avere la possibilità</p>	
	<p>di esperire ricorsi interni avverso gli organi gerarchici a soli tredici</p>	
	<p>giorni dalla scadenza di cui innanzi.</p>	
	<p>Conseguentemente, al Circolo di Trani del Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx</p>	
	<p>viene negata illegittimamente ogni possibilità di poter presentare</p>	
	<p>la lista per le prossime elezioni amministrative non potendo, gli or-</p>	
	<p>gani statutari, in virtù del commissariamento, attribuire la relati-</p>	
	<p>va delega all'organo commissariato.</p>	
	<p>D I R I T T O</p>	
	<p>FUMUS BONI IURIS.</p>	
	<p>A) Il partito come associazione non riconosciuta e l'applicabilità</p>	
	<p>delle disposizioni di cui agli artt.36 e segg. del Codice Civile.</p>	
	<p>L'art. 49 della Costituzione prevede che <i>“tutti i cittadini hanno di-</i></p>	
	<p>4</p>	

*ritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere **con metodo democratico** a determinare la politica nazionale”.*

L'inciso “*con metodo democratico*”, di cui all'art.49 Cost., non ha solo una rilevanza eterna bensì ne ha anche una interna rispetto alla organizzazione dei partiti che non può essere indifferente alle relazioni giuridiche con i singoli iscritti secondo le logiche proprie del diritto comune dei rapporti interprivati che si fonda sulla tutela delle posizioni soggettive.

I partiti sono giuridicamente associazioni non riconosciute e, quindi, **ai sensi dell'art.36 C.C.**, l'ordinamento interno e la amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati, assumendo natura privatistica.

In questa sede non si vuole censurare la linea politica di un organo del partito ma impugnare un atto illegittimamente emesso, diretto ad incidere sulla vita dell'associazione.

Recente giurisprudenza ha confermato l'impostazione per cui anche i partiti ed i movimenti politici organizzati vanno intesi in termini di associazioni non riconosciute, trattandosi di organizzazioni sorte sull'accordo di due o più persone finalizzato al conseguimento di determinati scopi di interesse comune dei contraenti; si è ribadito, inoltre, che dette associazioni sono considerate dall'ordinamento giuridico quali distinti centri di imputazione di rapporti giuridici, nonostante l'assenza di personalità giuridica (App. Napoli, Sez. I, 30.6.2011).

“Ai partiti politici sono applicabili, ai sensi dell'art. 36 C.C., le di-

sposizioni di cui agli art. 23 e 24 c.c., in tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari ed esclusione dell'associato. Il membro di un partito politico, se privo di poteri rappresentativi, è legittimato ad impugnare le deliberazioni degli organi collegiali, ma non già a domandare giudizialmente l'inibitoria di condotte asseritamente in contrasto con la linea politica del partito, ascritte ad altro membro. Gli aderenti ad associazioni non riconosciute (nella specie, partito politico) possono impugnare dinanzi al giudice, ex art. 23 e 24 c.c., non solo le decisioni degli organi assembleari, ma anche tutti quegli atti che incidono sulla vita dell'associazione, e che possono avere conseguenze sugli interessi dei singoli associati, anche se adottati da organi diversi dall'assemblea" (Trib. Roma, 18/08/2001).

La fissazione di accordi tra gli iscritti che regolano il funzionamento e la struttura dell'associazione, impedisce che possano essere compiuti atti ultra vires da temerari dirigenti di partito (nel caso di specie, segretario provinciale XX): tali atti non violano semplicemente il limite convenzionale dei poteri di rappresentanza, ma violano anche disposizioni di legge imperative di rango costituzionale.

Le violazioni statutarie, quindi, integrano anche la lesione di diritti inviolabili, quali sono quelli di cui agli artt.49 e 51 Cost., che non trovano tutela endoassociativa.

Ne consegue, in linea di principio, la nullità dell'atto attraverso il quale il medesimo dirigente si è assunto la responsabilità di decidere autonomamente il commissariamento di un circolo cittadino, di fatto esautorando un organo locale legittimamente eletto (coor-

dinatore del circolo) in violazione delle norme statutarie poste a tutela di tutti gli associati.

Peraltro il **Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx** è forse una delle poche associazioni che disciplina compiutamente negli Statuti il funzionamento e la struttura dell'intera organizzazione sia a livello nazionale che a livello territoriale.

L'organizzazione interna del **Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx** è regolata dallo **Statuto del Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx approvato dalla Assemblea Costituente Nazionale in data 16.02.2008** che, all'art.11, prevede che *“le unioni regionali e le unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto Nazionale, disciplina l'attività del partito nel loro ambito territoriale”*.

Lo **Statuto Regionale del Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx della Puglia del 02.03.2009, all'art.4**, descrive la struttura e la articolazione territoriale del partito prevedendo l'Unione Regionale, le Unioni Provinciali, le Unioni Cittadine, i Circoli.

Il Circolo di **XXXXX** del **Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx**, come già illustrato in fatto, ha seguito il percorso politico secondo i dettami dello statuto ricorrendo allo strumento delle primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco alleandosi con le altre forze politiche che hanno dato sostegno alla candidatura medesima.

Poi è arrivato l'atto unilaterale del segretario provinciale **XX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, con il quale in data 20.03.2012 è stato disposto il commissariamento del Circolo di **XXXXX** e viene di se-

	guito integralmente trascritto:	
	<i>“Con riferimento alla necessità di garantire e ripristinare la democrazia interna del circolo di Trani,</i>	
	<i>vista</i>	
	<i>l’urgenza di garantire la partecipazione del XX alla coalizione di centro sinistra e dei moderati a sostegno di XXX XXXXXXXXXXXXX;</i>	
	<i>l’urgenza di approntare una lista forte e competitiva partendo dalle disponibilità a candidarsi di personalità del XX, più volte offerte nel corso delle riunioni svolte alla presenza di responsabili regionali dell’organizzazione degli Enti Locali;</i>	
	<i>ai sensi dell’<u>art.17 dello statuto nazionale del XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,</u></i>	
	<i>siamo con la presente, a comunicarvi il commissariamento del circolo di XXXXX, nominando contestualmente in qualità di COMMISSARIO il dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Presidente dell’Assemblea Provinciale, che assume tutti i poteri di rappresentanza del circolo”.</i>	
	Trattasi di provvedimento radicalmente nullo, inefficace ed invalido in quanto emanato da organo incompetente ed in violazione delle procedure tassativamente previste dalle norme statutarie per quanto di seguito specificato.	
	B) Le violazioni delle norme statutarie.	
	1. <u>Art.4 comma 5 e 6 Statuto Regionale.</u>	
	L’art.4 comma 5 dello Statuto Regionale del XX prevede espressamente che <u>“alle articolazioni provinciali e locali è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa</u>	
	8	

e finanziaria in tutte le materie non riservate agli organi regionali'.

La premessa della nota innanzi richiamata manifesta la volontà del dirigente di livello superiore (provinciale) diretta ad orientare la linea politica del Circolo di XXXXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx verso altra coalizione ed a sostegno di altro candidato interferendo con l'autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria dell'articolazione del livello inferiore che, come già illustrato, ha seguito il percorso delle primarie di coalizione in linea con le disposizioni di cui all'art.20 dello Statuto Nazionale ed all'art.29 dello Statuto Regionale.

L'unica possibilità di intervento degli organismi regionali e provinciale negli ambiti di competenza riservati ai livelli provinciali e comunali è disciplinato dal **comma 6 dell'art.4 dello Statuto Regionale** ma al solo fine di bloccare azioni che possano pregiudicare i valori fondamentali del partito ed il provvedimento si sostanzia in un annullamento della delibera dell'organo del livello inferiore e non in un commissariamento.

2. Art.6 comma 2 e 10 dello Statuto regionale.

Se ci fossero stati i paventati attentati alle regole della democrazia di cui parla il segretario provinciale nella nota del commissariamento, le minoranze degli iscritti avrebbero potuto legittimamente e preventivamente esperire i rimedi statutari previsti.

Infatti, **l'art.6, co.2, dello Statuto Regionale** prevede la possibilità che, oltre alle riunioni ordinarie, l'assemblea degli iscritti e delle

La norma statutaria richiamata non è applicabile alla fattispecie che ci occupa in quanto è prevista nello Statuto Nazionale per ipotesi completamente diversa ed afferente a fatti concernenti il livello regionale del partito e non quelli inferiori.

“Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell’assemblea regionale o delle assemblee delle province autonome e sentito il parere dell’organismo di garanzia, l’assemblea nazionale può convocare un’elezione anticipata dell’assemblea e del segretario regionale e delle province autonome, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale” (?).

La prova provata che la norma statutaria anzidetta non si applica ai livelli territoriali inferiori sta nell’ultimo comma dello stesso art.17 dello Statuto Nazionale, richiamato dal segretario provinciale nel quale si prevede espressamente che *“lo Statuto delle Unioni Regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano regolamenta i poteri sostitutivi del relativo livello”*.

Ribadita l’inapplicabilità al caso di specie della norma statutaria richiamata, il segretario provinciale, in ogni caso, avrebbe dovuto esplicitare la necessità o il grave danno al partito frutto di ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni da parte del coordinatore cittadino.

4. Art.20 dello Statuto Nazionale

Nello stesso provvedimento del commissariamento del 20.03.2012, il segretario provinciale ha altresì unilateralmente deciso di *“garantire la partecipazione del XX alla coalizione di centro sinistra e dei moderati a sostegno di XXXXXXXXXXXX”*.

Contrariamente alla linea politica del Circolo di XXXXX del XX il segretario provinciale XX ha violato l'accordo preelettorale con la coalizione di centro sinistra a sostegno del candidato sindaco Avv. XXXXXXXX XXXXXXXX, legittimato dalla competizione delle primarie, ma ha anche aderito ad un'altra coalizione a sostegno di un candidato sindaco non iscritto al XX.

Ma ciò che qui conta, sempre ai fini giuridici e con riferimento ai rapporti interprivati tra gli aderenti all'associazione non riconosciuta, il segretario provinciale BAT ha violato palesemente **l'art.20 co.1, dello Statuto Nazionale del XX** che prevede espressamente: *“qualora il XXXXXXXX XXXXXXXXXX stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e locale, i candidati comuni alla carica di Presidente di Regione, Presidente di Provincia o Sindaco vengono selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell'Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal Regolamento”*.

Violazione ancora più grave è quella commessa proprio dal segretario provinciale XX che, a prescindere per un attimo dal commissariamento, ha portato ad un accordo con un'altra coalizione a sostegno di candidato sindaco che non ha partecipato alle primarie, disattendendo il percorso adottato dal partito nelle primarie di coalizione e senza una delibera dell'assemblea cittadina in tal senso.

Infatti, vi è una disposizione specifica dello Statuto Nazionale del XX (**art.20, co. 3**) che prevede: *“qualora, al fine di raggiungere l'accordo di coalizione, si intenda apportare modifiche ai principi espressi nel comma 1 del presente articolo o utilizzare un diverso metodo per la scelta dei candidati comuni, **la deroga deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti l'Assemblea del livello territoriale corrispondente**”*.

La norma, commissariamento o meno del partito, esclude la competenza del segretario provinciale a discostarsi dalla linea politica adottata dal circolo e dalla conseguente candidatura sindacale.

5. Art.20 dello Statuto Regionale.

Infine, va detto che il segretario provinciale è organo incompetente a disporre il commissariamento.

Come già detto a proposito della inapplicabilità dell'art.17 dello Statuto Nazionale alle ipotesi di commissariamento dei Circoli Cittadini, l'ultimo comma della stessa disposizione delega alle unioni regionali di regolamentare i poteri sostitutivi per i livelli inferiori.

Nello **Statuto della Regione Puglia** vi è apposita disposizione costituita dall'**art.20** che recita testualmente:

“1. La richiesta di commissariare una struttura del partito di cui al Capo III del presente statuto quali il circolo, l’Unione Cittadina, l’Unione Provinciale può essere avanzata – alla assemblea del superiore livello competente per statuto - dal segretario del livello superiore o dal quaranta per cento dei componenti l’assemblea dello stesso livello.

2. La proposta motivata di commissariamento può essere avanzata nei seguenti casi: violazione del mandato politico scelto dagli iscritti o dagli elettori, negazione - agli iscritti e od agli elettori di un circolo, di una Unione Cittadina, di una Unione Provinciale - dei diritti a loro riconosciuti dallo Statuto nazionale e dal presente statuto ed in tutti i casi di violazione del presente statuto.

3. L’Assemblea interessata dalla proposta di commissariamento, sentito il parere del relativo organismo di garanzia - per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni - può convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario, degli organismi commissariati, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale. La gestione commissariale non può avere durata superiore a tre mesi, alla cui decorrenza consegue il ripristino delle funzioni degli organi commissariati.

4. Sono incompatibili con la carica di commissario i componenti in carica delle strutture da commissariare.

5. Un terzo dei componenti dell’organo commissariato può ricorrere

avverso la decisione del commissariamento, presentando una istanza al segretario regionale il quale, sentita la direzione regionale, si pronuncia entro trenta giorni dalla stessa presentazione”.

Era un altro l'organo competente a decidere il commissariamento e la procedura da seguire, ammesso che vi fossero i presupposti.

PERICULUM IN MORA.

Di fatto è stato estromesso il coordinatore del Circolo XX di XXXX attraverso un provvedimento illegittimo, invalido ed inefficace, nella imminenza della scadenza della presentazione delle liste e dei simboli prevista **per il giorno 03.04.2012**, vanificando tutto il lavoro fatto dal coordinamento del circolo per la predisposizione della lista, l'alleanza con le forze del centro sinistra, l'appoggio alla candidatura dell'iscritto del Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Avv. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, gli investimenti per la campagna elettorale.

Un commissariamento senza motivo alcuno che lede l'immagine di politico e di uomo del ricorrente.

Il sig. XXXXXXXX Xxxxxxxx, in proprio e nelle qualità innanzi esplicitate, subirebbe pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto il commissariamento del partito da un lato e l'accordo con altra coalizione dall'altro, in mancanza di un provvedimento cautelare ed anticipatorio, porterebbero alla presentazione di una lista diversa ed al sostegno di altra coalizione rispetto alle decisioni adottate dal circolo secondo la normativa statutaria innanzi dettagliatamente indicata.

Ciò anche in considerazione dell'imminenza del termine per la pre-

	sentazione delle liste e dei simboli per le elezioni amministrative	
	nella città di Trani.	
	In <i>re ipsa</i> dunque, l'irreparabile pregiudizio che il diritto fatto va-	
	lere in questa sede, con ricorso d'urgenza, subirebbe qualora fosse	
	azionato in via ordinaria.	
	L'irreparabilità del pregiudizio, nel caso di specie, va intesa non so-	
	lo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva	
	di cui si invoca la cautela ma anche come insuscettibilità di tutela	
	piena ed effettiva all'esito del giudizio di merito.	
	Si vuole infine rilevare la atipicità e la sussidiarietà del tipo di tu-	
	tela richiesta, in mancanza di un rimedio <i>ad hoc</i> tra quelli previsti	
	nelle varie sezioni del capo III (Trib. Civitavecchia, 25 maggio	
	2009; Trib. Monza-Desio, 22 settembre 2004, in <i>Giur. Mer.</i> , 2005, I,	
	575; Trib. S.M. Capua Vetere, ord. 16 marzo 2004, <i>ivi</i> , 2004, 2490;	
	Trib. Avezzano, ord. 18 giugno 2004, <i>ivi</i> , 2004, 1685).	
	RISARCIMENTO DEL DANNO.	
	L'accertata violazione di un diritto connesso ad un procedimento	
	non democratico interno al partito politico può aprire le porte alla	
	pretesa risarcitoria.	
	E' palese il danno all'immagine del Coordinatore del Circolo, titola-	
	re della funzione, esautorato con motivazioni assurde ed offensive	
	con riferimento a presunte violazioni inesistenti e nemmeno impu-	
	tabili per inapplicabilità della norma statutaria richiamata dal Se-	
	gretario provinciale XX del XX.	
	La normativa sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ha la	

funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato non iure, il danno, cioè, inferto in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo.

L'affidamento maturato nel cittadino al quale è stata offerta la candidatura è *una posizione meritevole di tutela secondo l'ordinamento, indipendentemente dall'esistenza di un obbligo contrattuale in tal senso*, come emerge dalle norme in tema di responsabilità precontrattuale, dai principi consolidati in tema di apparenza del diritto ed, in genere di tutela del terzo in buona fede (cfr. art. 1415), per cui la sua lesione può dar luogo alla tutela risarcitoria, in presenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c..

L'ipotesi risarcitoria individuata dalla giurisprudenza citata è quella derivante dalla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..

Ma non è da escludere anche quella derivante da danno da perdita di chance. Infatti, "secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale, nei casi in cui ad un soggetto è preclusa in radice la partecipazione ad una gara o concorso, sicchè non è possibile dimostrare, ex post, né la certezza della vittoria, né la certezza della non vittoria, la situazione soggettiva tutelabile è la chance, cioè l'astratta possibilità di un esito favorevole". Si tratta non di una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valu-

	tazione, onde la sua perdita, vale a dire la perdita della possibilità	
	consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata	
	la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale . Sulla scia	
	di un autorevole dottrina e dell'orientamento dominante della giu-	
	risprudenza è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione	
	che la chance, come concreta ed effettiva occasione favorevole di	
	conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di	
	fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed eco-	
	nomicamente suscettibile d'autonoma valutazione. Ne consegue	
	che la sua perdita, ossia la perdita della possibilità di conseguire	
	un qualsivoglia risultato utile, deve essere provata la sussistenza .	
	Chi subisce un danno da perdita di chance può chiederne il ristoro	
	o mediante la ripetizione dell'occasione perduta o per equivalente	
	monetario nonché per un indubbio danno rappresentato dalla per-	
	dità d'immagine e di prestigio politico e sociale, in quanto determi-	
	nata non solo dalla mancata possibilità di partecipare alla compe-	
	tizione elettorale, ma dalla stessa divulgazione presso la rispettiva	
	comunità di riferimento territoriale della notizia che ne ha incrina-	
	to e scalfito l'immagine sociale e politica.	
	Tanto premesso ed esposto, il sottoscritto	
	CHIEDE	
	che la S.V. Ill.ma, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669 ter e 700	
	c.p.c., voglia disporre con decreto motivato ed inaudita altera parte,	
	ai sensi dell'art.669 sexies, co.2, c.p.c., la sospensione degli effetti	
	e/o l'annullamento e/o l'invalidità e inefficacia del provvedimento	

	adottato in data 20.03.2012 dal segretario provinciale XX del	
	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nonché l'attribuzione della delega da parte	
	dei competenti organi statuari del Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx al Coordi-	
	natore del Circolo di XXXXXX a presentare la lista elettorale per le	
	amministrative 2012, fissando l'udienza di comparizione delle parti	
	al fine di confermare, modificare o revocare i provvedimenti ema-	
	nati con il decreto di cui innanzi.	
	Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.	
	Chiede l'audizione degli informatori sui fatti di cui alla premessa	
	nelle persone dei sigg.	
	Ai fini dell'instaurando giudizio di merito sin da ora formulano le	
	seguenti conclusioni:	
	accertata e dichiarata la nullità, invalidità ed inefficacia del prov-	
	vedimento del segretario provinciale XX del 20.03.2012, reintegra-	
	re il sig. XXXXXXXX Xxxxxxx nella funzione di coordinatore del cir-	
	colo del Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx di XXXXXX revocando il commissaria-	
	mento illegittimamente disposto;	
	condannare al risarcimento dei danni in favore del sig. XXXXXXXX	
	Xxxxxxx nella misura di € 200.000,00 o in quell'altra, maggiore o	
	minore, ad accertarsi in corso di causa;	
	condannare al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudi-	
	zio.	
	Con riserva di articolare i mezzi istruttori.	
	Esibisce e deposita:	
	1) comunicazione commissariamento circolo di XXXXXX XX	

